

## VERBALE ASSEMBLEA<sup>1</sup>

### Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 01/06/2023, alle ore 15:00, presso l'A.D.I.P.E.L.-  
Associazione Tutela Diritti Personali e dei Lavoratori,  
in viale D.Zaccagna 13, Comune Carrara, R.WS/CF: 91020490453  
si è riunita l'Assemblea ordinaria<sup>2</sup>, dell'associazione  
l'A.D.I.P.E.L.-Associazione Tutela Diritti Personali e dei  
Lavoratori, per discutere e deliberare in merito  
all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del  
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive  
modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da  
Segretario Sig. Mario Marchi.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega,  
distintamente annotati, dei seguenti associati: Mario Marchi,  
Magnani Giovanna, Giancarlo Marchi, Lina Cecchinelli,  
Francesco Rondini.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente  
costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno,  
quale l'adeguamento dello Statuto ai sensi del D.Lgs. n.  
117/2017, tra cui la modifica degli scopi sociali.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra  
gli associati presenti, propone di mettere in votazione il  
testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento  
statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 5; contrari  
n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità<sup>3</sup> il nuovo  
testo dello Statuto dell'associazione che dispone di  
conservare agli atti come "allegato A" della presente  
deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione  
della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo

<sup>1</sup> l'assemblea straordinaria è necessaria se l'adeguamento statutario va oltre l'inserimento di nuove disposizioni  
inderogabili e di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili

<sup>2</sup> oppure straordinaria

<sup>3</sup> oppure a maggioranza, nel caso ci fossero associati contrari o astenuti



l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

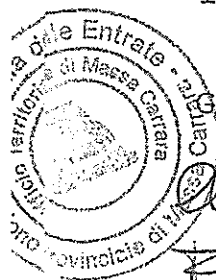
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Moretti Mario

Il Presidente Moretti Giancarlo

Gli Associati:

Moretti Giancarlo  
Francesca Rinaldi  
Magagnoli Giannina  
Moretti Mario  
Dei Le



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Massa Carrara  
Ufficio di Registro e Imposte Sostituite

13/06/2023  
3  
512  
ESATTO  
ESPOSIZIONE

RUNDIOMATI

Mione Gb.

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

## **"A.D.I.P.E.L.-Associazione Tutela Diritti Personali e dei Lavoratori"**

### **Titolo I**

#### **Costituzione e scopi**

##### **Art.1 - Denominazione-sede-durata**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "A.D.I.P.E.L.-Associazione Tutela Diritti Personali e dei Lavoratori", di seguito indicata anche come "Associazione".
  2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Carrara. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Carrara non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. Essa opera nel territorio della provincia di Massa Carrara, ed intende operare anche in ambito Nazionale.
  4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
- L'Associazione ha durata illimitata.

##### **Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"**

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "A.D.I.P.E.L.- Associazione Tutela Diritti Personali e dei Lavoratori ODV".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione dell'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

##### **Art.3 - Scopi**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
  - a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità

e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244; ;

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) l'Associazione a come finalità quella di promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori nonché la tutela dei diritti di ogni singolo individuo così come costituzionalmente garantiti;;
- b) L'Associazione a come finalità quella di promuovere la cultura sportiva nonché l'apprendimento delle norme federali di ogni singola federazione e/o associazione sportiva dilettantistica;

#### Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) per raggiungere gli scopi di cui all'art.3 punto a ) b) e c), l'associazione intende organizzare eventi, manifestazioni senza scopo di lucro, corsi di formazione, nonché attingere a figure professionali convenzionate con la stessa;
- b) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## Titolo II

### Norme sul rapporto associativo

#### Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne il quale esercita il diritto di voto attivo tramite l'esercente della potestà genitoriale.

#### Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa,

Elbici Riccardo Francesco  
Elbici Ettore  
Magnani Giovanni  
Reccia Le

fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## Titolo III

### Norme sul volontariato

#### Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

## Titolo IV

### Organi sociali

#### Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) Consiglio Direttivo;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

**Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
  - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

#### **Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero

di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 1 (uno) giorno prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

Off. Mod. P. n. 1000/2010 - R. L. n. 30 del 28.2.1997 - D. L. n. 58 del 28.2.1998 - D. L. n. 118 del 8.6.1998 - D. L. n. 137 del 10.9.1998 - D. L. n. 149 del 12.10.1998 - D. L. n. 158 del 13.11.1998 - D. L. n. 160 del 14.12.1998 - D. L. n. 161 del 15.12.1998 - D. L. n. 162 del 16.12.1998 - D. L. n. 163 del 17.12.1998 - D. L. n. 164 del 18.12.1998 - D. L. n. 165 del 19.12.1998 - D. L. n. 166 del 20.12.1998 - D. L. n. 167 del 21.12.1998 - D. L. n. 168 del 22.12.1998 - D. L. n. 169 del 23.12.1998 - D. L. n. 170 del 24.12.1998 - D. L. n. 171 del 25.12.1998 - D. L. n. 172 del 26.12.1998 - D. L. n. 173 del 27.12.1998 - D. L. n. 174 del 28.12.1998 - D. L. n. 175 del 29.12.1998 - D. L. n. 176 del 30.12.1998 - D. L. n. 177 del 31.12.1998 - D. L. n. 178 del 1.1.1999 - D. L. n. 179 del 2.1.1999 - D. L. n. 180 del 3.1.1999 - D. L. n. 181 del 4.1.1999 - D. L. n. 182 del 5.1.1999 - D. L. n. 183 del 6.1.1999 - D. L. n. 184 del 7.1.1999 - D. L. n. 185 del 8.1.1999 - D. L. n. 186 del 9.1.1999 - D. L. n. 187 del 10.1.1999 - D. L. n. 188 del 11.1.1999 - D. L. n. 189 del 12.1.1999 - D. L. n. 190 del 13.1.1999 - D. L. n. 191 del 14.1.1999 - D. L. n. 192 del 15.1.1999 - D. L. n. 193 del 16.1.1999 - D. L. n. 194 del 17.1.1999 - D. L. n. 195 del 18.1.1999 - D. L. n. 196 del 19.1.1999 - D. L. n. 197 del 20.1.1999 - D. L. n. 198 del 21.1.1999 - D. L. n. 199 del 22.1.1999 - D. L. n. 200 del 23.1.1999 - D. L. n. 201 del 24.1.1999 - D. L. n. 202 del 25.1.1999 - D. L. n. 203 del 26.1.1999 - D. L. n. 204 del 27.1.1999 - D. L. n. 205 del 28.1.1999 - D. L. n. 206 del 29.1.1999 - D. L. n. 207 del 30.1.1999 - D. L. n. 208 del 31.1.1999 - D. L. n. 209 del 1.2.1999 - D. L. n. 210 del 2.2.1999 - D. L. n. 211 del 3.2.1999 - D. L. n. 212 del 4.2.1999 - D. L. n. 213 del 5.2.1999 - D. L. n. 214 del 6.2.1999 - D. L. n. 215 del 7.2.1999 - D. L. n. 216 del 8.2.1999 - D. L. n. 217 del 9.2.1999 - D. L. n. 218 del 10.2.1999 - D. L. n. 219 del 11.2.1999 - D. L. n. 220 del 12.2.1999 - D. L. n. 221 del 13.2.1999 - D. L. n. 222 del 14.2.1999 - D. L. n. 223 del 15.2.1999 - D. L. n. 224 del 16.2.1999 - D. L. n. 225 del 17.2.1999 - D. L. n. 226 del 18.2.1999 - D. L. n. 227 del 19.2.1999 - D. L. n. 228 del 20.2.1999 - D. L. n. 229 del 21.2.1999 - D. L. n. 230 del 22.2.1999 - D. L. n. 231 del 23.2.1999 - D. L. n. 232 del 24.2.1999 - D. L. n. 233 del 25.2.1999 - D. L. n. 234 del 26.2.1999 - D. L. n. 235 del 27.2.1999 - D. L. n. 236 del 28.2.1999 - D. L. n. 237 del 29.2.1999 - D. L. n. 238 del 30.2.1999 - D. L. n. 239 del 31.2.1999 - D. L. n. 240 del 1.3.1999 - D. L. n. 241 del 2.3.1999 - D. L. n. 242 del 3.3.1999 - D. L. n. 243 del 4.3.1999 - D. L. n. 244 del 5.3.1999 - D. L. n. 245 del 6.3.1999 - D. L. n. 246 del 7.3.1999 - D. L. n. 247 del 8.3.1999 - D. L. n. 248 del 9.3.1999 - D. L. n. 249 del 10.3.1999 - D. L. n. 250 del 11.3.1999 - D. L. n. 251 del 12.3.1999 - D. L. n. 252 del 13.3.1999 - D. L. n. 253 del 14.3.1999 - D. L. n. 254 del 15.3.1999 - D. L. n. 255 del 16.3.1999 - D. L. n. 256 del 17.3.1999 - D. L. n. 257 del 18.3.1999 - D. L. n. 258 del 19.3.1999 - D. L. n. 259 del 20.3.1999 - D. L. n. 260 del 21.3.1999 - D. L. n. 261 del 22.3.1999 - D. L. n. 262 del 23.3.1999 - D. L. n. 263 del 24.3.1999 - D. L. n. 264 del 25.3.1999 - D. L. n. 265 del 26.3.1999 - D. L. n. 266 del 27.3.1999 - D. L. n. 267 del 28.3.1999 - D. L. n. 268 del 29.3.1999 - D. L. n. 269 del 30.3.1999 - D. L. n. 270 del 31.3.1999 - D. L. n. 271 del 1.4.1999 - D. L. n. 272 del 2.4.1999 - D. L. n. 273 del 3.4.1999 - D. L. n. 274 del 4.4.1999 - D. L. n. 275 del 5.4.1999 - D. L. n. 276 del 6.4.1999 - D. L. n. 277 del 7.4.1999 - D. L. n. 278 del 8.4.1999 - D. L. n. 279 del 9.4.1999 - D. L. n. 280 del 10.4.1999 - D. L. n. 281 del 11.4.1999 - D. L. n. 282 del 12.4.1999 - D. L. n. 283 del 13.4.1999 - D. L. n. 284 del 14.4.1999 - D. L. n. 285 del 15.4.1999 - D. L. n. 286 del 16.4.1999 - D. L. n. 287 del 17.4.1999 - D. L. n. 288 del 18.4.1999 - D. L. n. 289 del 19.4.1999 - D. L. n. 290 del 20.4.1999 - D. L. n. 291 del 21.4.1999 - D. L. n. 292 del 22.4.1999 - D. L. n. 293 del 23.4.1999 - D. L. n. 294 del 24.4.1999 - D. L. n. 295 del 25.4.1999 - D. L. n. 296 del 26.4.1999 - D. L. n. 297 del 27.4.1999 - D. L. n. 298 del 28.4.1999 - D. L. n. 299 del 29.4.1999 - D. L. n. 300 del 30.4.1999 - D. L. n. 301 del 31.4.1999 - D. L. n. 302 del 1.5.1999 - D. L. n. 303 del 2.5.1999 - D. L. n. 304 del 3.5.1999 - D. L. n. 305 del 4.5.1999 - D. L. n. 306 del 5.5.1999 - D. L. n. 307 del 6.5.1999 - D. L. n. 308 del 7.5.1999 - D. L. n. 309 del 8.5.1999 - D. L. n. 310 del 9.5.1999 - D. L. n. 311 del 10.5.1999 - D. L. n. 312 del 11.5.1999 - D. L. n. 313 del 12.5.1999 - D. L. n. 314 del 13.5.1999 - D. L. n. 315 del 14.5.1999 - D. L. n. 316 del 15.5.1999 - D. L. n. 317 del 16.5.1999 - D. L. n. 318 del 17.5.1999 - D. L. n. 319 del 18.5.1999 - D. L. n. 320 del 19.5.1999 - D. L. n. 321 del 20.5.1999 - D. L. n. 322 del 21.5.1999 - D. L. n. 323 del 22.5.1999 - D. L. n. 324 del 23.5.1999 - D. L. n. 325 del 24.5.1999 - D. L. n. 326 del 25.5.1999 - D. L. n. 327 del 26.5.1999 - D. L. n. 328 del 27.5.1999 - D. L. n. 329 del 28.5.1999 - D. L. n. 330 del 29.5.1999 - D. L. n. 331 del 30.5.1999 - D. L. n. 332 del 31.5.1999 - D. L. n. 333 del 1.6.1999 - D. L. n. 334 del 2.6.1999 - D. L. n. 335 del 3.6.1999 - D. L. n. 336 del 4.6.1999 - D. L. n. 337 del 5.6.1999 - D. L. n. 338 del 6.6.1999 - D. L. n. 339 del 7.6.1999 - D. L. n. 340 del 8.6.1999 - D. L. n. 341 del 9.6.1999 - D. L. n. 342 del 10.6.1999 - D. L. n. 343 del 11.6.1999 - D. L. n. 344 del 12.6.1999 - D. L. n. 345 del 13.6.1999 - D. L. n. 346 del 14.6.1999 - D. L. n. 347 del 15.6.1999 - D. L. n. 348 del 16.6.1999 - D. L. n. 349 del 17.6.1999 - D. L. n. 350 del 18.6.1999 - D. L. n. 351 del 19.6.1999 - D. L. n. 352 del 20.6.1999 - D. L. n. 353 del 21.6.1999 - D. L. n. 354 del 22.6.1999 - D. L. n. 355 del 23.6.1999 - D. L. n. 356 del 24.6.1999 - D. L. n. 357 del 25.6.1999 - D. L. n. 358 del 26.6.1999 - D. L. n. 359 del 27.6.1999 - D. L. n. 360 del 28.6.1999 - D. L. n. 361 del 29.6.1999 - D. L. n. 362 del 30.6.1999 - D. L. n. 363 del 31.6.1999 - D. L. n. 364 del 1.7.1999 - D. L. n. 365 del 2.7.1999 - D. L. n. 366 del 3.7.1999 - D. L. n. 367 del 4.7.1999 - D. L. n. 368 del 5.7.1999 - D. L. n. 369 del 6.7.1999 - D. L. n. 370 del 7.7.1999 - D. L. n. 371 del 8.7.1999 - D. L. n. 372 del 9.7.1999 - D. L. n. 373 del 10.7.1999 - D. L. n. 374 del 11.7.1999 - D. L. n. 375 del 12.7.1999 - D. L. n. 376 del 13.7.1999 - D. L. n. 377 del 14.7.1999 - D. L. n. 378 del 15.7.1999 - D. L. n. 379 del 16.7.1999 - D. L. n. 380 del 17.7.1999 - D. L. n. 381 del 18.7.1999 - D. L. n. 382 del 19.7.1999 - D. L. n. 383 del 20.7.1999 - D. L. n. 384 del 21.7.1999 - D. L. n. 385 del 22.7.1999 - D. L. n. 386 del 23.7.1999 - D. L. n. 387 del 24.7.1999 - D. L. n. 388 del 25.7.1999 - D. L. n. 389 del 26.7.1999 - D. L. n. 390 del 27.7.1999 - D. L. n. 391 del 28.7.1999 - D. L. n. 392 del 29.7.1999 - D. L. n. 393 del 30.7.1999 - D. L. n. 394 del 31.7.1999 - D. L. n. 395 del 1.8.1999 - D. L. n. 396 del 2.8.1999 - D. L. n. 397 del 3.8.1999 - D. L. n. 398 del 4.8.1999 - D. L. n. 399 del 5.8.1999 - D. L. n. 400 del 6.8.1999 - D. L. n. 401 del 7.8.1999 - D. L. n. 402 del 8.8.1999 - D. L. n. 403 del 9.8.1999 - D. L. n. 404 del 10.8.1999 - D. L. n. 405 del 11.8.1999 - D. L. n. 406 del 12.8.1999 - D. L. n. 407 del 13.8.1999 - D. L. n. 408 del 14.8.1999 - D. L. n. 409 del 15.8.1999 - D. L. n. 410 del 16.8.1999 - D. L. n. 411 del 17.8.1999 - D. L. n. 412 del 18.8.1999 - D. L. n. 413 del 19.8.1999 - D. L. n. 414 del 20.8.1999 - D. L. n. 415 del 21.8.1999 - D. L. n. 416 del 22.8.1999 - D. L. n. 417 del 23.8.1999 - D. L. n. 418 del 24.8.1999 - D. L. n. 419 del 25.8.1999 - D. L. n. 420 del 26.8.1999 - D. L. n. 421 del 27.8.1999 - D. L. n. 422 del 28.8.1999 - D. L. n. 423 del 29.8.1999 - D. L. n. 424 del 30.8.1999 - D. L. n. 425 del 31.8.1999 - D. L. n. 426 del 1.9.1999 - D. L. n. 427 del 2.9.1999 - D. L. n. 428 del 3.9.1999 - D. L. n. 429 del 4.9.1999 - D. L. n. 430 del 5.9.1999 - D. L. n. 431 del 6.9.1999 - D. L. n. 432 del 7.9.1999 - D. L. n. 433 del 8.9.1999 - D. L. n. 434 del 9.9.1999 - D. L. n. 435 del 10.9.1999 - D. L. n. 436 del 11.9.1999 - D. L. n. 437 del 12.9.1999 - D. L. n. 438 del 13.9.1999 - D. L. n. 439 del 14.9.1999 - D. L. n. 440 del 15.9.1999 - D. L. n. 441 del 16.9.1999 - D. L. n. 442 del 17.9.1999 - D. L. n. 443 del 18.9.1999 - D. L. n. 444 del 19.9.1999 - D. L. n. 445 del 20.9.1999 - D. L. n. 446 del 21.9.1999 - D. L. n. 447 del 22.9.1999 - D. L. n. 448 del 23.9.1999 - D. L. n. 449 del 24.9.1999 - D. L. n. 450 del 25.9.1999 - D. L. n. 451 del 26.9.1999 - D. L. n. 452 del 27.9.1999 - D. L. n. 453 del 28.9.1999 - D. L. n. 454 del 29.9.1999 - D. L. n. 455 del 30.9.1999 - D. L. n. 456 del 31.9.1999 - D. L. n. 457 del 1.10.1999 - D. L. n. 458 del 2.10.1999 - D. L. n. 459 del 3.10.1999 - D. L. n. 460 del 4.10.1999 - D. L. n. 461 del 5.10.1999 - D. L. n. 462 del 6.10.1999 - D. L. n. 463 del 7.10.1999 - D. L. n. 464 del 8.10.1999 - D. L. n. 465 del 9.10.1999 - D. L. n. 466 del 10.10.1999 - D. L. n. 467 del 11.10.1999 - D. L. n. 468 del 12.10.1999 - D. L. n. 469 del 13.10.1999 - D. L. n. 470 del 14.10.1999 - D. L. n. 471 del 15.10.1999 - D. L. n. 472 del 16.10.1999 - D. L. n. 473 del 17.10.1999 - D. L. n. 474 del 18.10.1999 - D. L. n. 475 del 19.10.1999 - D. L. n. 476 del 20.10.1999 - D. L. n. 477 del 21.10.1999 - D. L. n. 478 del 22.10.1999 - D. L. n. 479 del 23.10.1999 - D. L. n. 480 del 24.10.1999 - D. L. n. 481 del 25.10.1999 - D. L. n. 482 del 26.10.1999 - D. L. n. 483 del 27.10.1999 - D. L. n. 484 del 28.10.1999 - D. L. n. 485 del 29.10.1999 - D. L. n. 486 del 30.10.1999 - D. L. n. 487 del 31.10.1999 - D. L. n. 488 del 1.11.1999 - D. L. n. 489 del 2.11.1999 - D. L. n. 490 del 3.11.1999 - D. L. n. 491 del 4.11.1999 - D. L. n. 492 del 5.11.1999 - D. L. n. 493 del 6.11.1999 - D. L. n. 494 del 7.11.1999 - D. L. n. 495 del 8.11.1999 - D. L. n. 496 del 9.11.1999 - D. L. n. 497 del 10.11.1999 - D. L. n. 498 del 11.11.1999 - D. L. n. 499 del 12.11.1999 - D. L. n. 500 del 13.11.1999 - D. L. n. 501 del 14.11.1999 - D. L. n. 502 del 15.11.1999 - D. L. n. 503 del 16.11.1999 - D. L. n. 504 del 17.11.1999 - D. L. n. 505 del 18.11.1999 - D. L. n. 506 del 19.11.1999 - D. L. n. 507 del 20.11.1999 - D. L. n. 508 del 21.11.1999 - D. L. n. 509 del 22.11.1999 - D. L. n. 510 del 23.11.1999 - D. L. n. 511 del 24.11.1999 - D. L. n. 512 del 25.11.1999 - D. L. n. 513 del 26.11.1999 - D. L. n. 514 del 27.11.1999 - D. L. n. 515 del 28.11.1999 - D. L. n. 516 del 29.11.1999 - D. L. n. 517 del 30.11.1999 - D. L. n. 518 del 31.11.1999 - D. L. n. 519 del 1.12.1999 - D. L. n. 520 del 2.12.1999 - D. L. n. 521 del 3.12.1999 - D. L. n. 522 del 4.12.1999 - D. L. n. 523 del 5.12.1999 - D. L. n. 524 del 6.12.1999 - D. L. n. 525 del 7.12.1999 - D. L. n. 526 del 8.12.1999 - D. L. n. 527 del 9.12.1999 - D. L. n. 528 del 10.12.1999 - D. L. n. 529 del 11.12.1999 - D. L. n. 530 del 12.12.1999 - D. L. n. 531 del 13.12.1999 - D. L. n. 532 del 14.12.1999 - D. L. n. 533 del 15.12.1999 - D. L. n. 534 del 16.12.1999 - D. L. n. 535 del 17.12.1999 - D. L. n. 536 del 18.12.1999 - D. L. n. 537 del 19.12.1999 - D. L. n. 538 del 20.12.1999 - D. L. n. 539 del 21.12.1999 - D. L. n. 540 del 22.12.1999 - D. L. n. 541 del 23.12.1999 - D. L. n. 542 del 24.12.1999 - D. L. n. 543 del 25.12.1999 - D. L. n. 544 del 26.12.1999 - D. L. n. 545 del 27.12.1999 - D. L. n. 546 del 28.12.1999 - D. L. n. 547 del 29.12.1999 - D. L. n. 548 del 30.12.1999 - D. L. n. 549 del 31.12.1999 - D. L. n. 550 del 1.1.2000 - D. L. n. 551 del 2.1.2000 - D. L. n. 552 del 3.1.2000 - D. L. n. 553 del 4.1.2000 - D. L. n. 554 del 5.1.2000 - D. L. n. 555 del 6.1.2000 - D. L. n. 556 del 7.1.2000 - D. L. n. 557 del 8.1.2000 - D. L. n. 558 del 9.1.2000 - D. L. n. 559 del 10.1.2000 - D. L. n. 560 del 11.1.2000 - D. L. n. 561 del 12.1.2000 - D. L. n. 562 del 13.1.2000 - D. L. n. 563 del 14.1.2000 - D. L. n. 564 del 15.1.2000 - D. L. n. 565 del 16.1.2000 - D. L. n. 566 del 17.1.2000 - D. L. n. 567 del 18.1.2000 - D. L. n. 568 del 19.1.2000 - D. L. n. 569 del 20.1.2000 - D. L. n. 570 del 21.1.2000 - D. L. n. 571 del 22.1.2000 - D. L. n. 572 del 23.1.2000 - D. L. n. 573 del 24.1.2000 - D. L. n. 574 del 25.1.2000 - D. L. n. 575 del 26.1.2000 - D. L. n. 576 del 27.1.2000 - D. L. n. 577 del 28.1.2000 - D. L. n. 578 del 29.1.2000 - D. L. n. 579 del 30.1.2000 - D. L. n. 580 del 31.1.2000 - D. L. n. 581 del 1.2.2000 - D. L. n. 582 del 2.2.2000 - D. L. n. 583 del 3.2.2000 - D. L. n. 584 del 4.2.2000 - D. L. n. 585 del 5.2.2000 - D. L. n. 586 del 6.2.2000 - D. L. n. 587 del 7.2.2000 - D. L. n. 588 del 8.2.2000 - D. L. n. 589 del 9.2.2000 - D. L. n. 590 del 10.2.2000 - D. L. n. 591 del 11.2.2000 - D. L. n. 592 del 12.2.2000 - D. L. n. 593 del 13.2.2000 - D. L. n. 594 del 14.2.2000 - D. L. n. 595 del 15.2.2000 - D. L. n. 596 del 16.2.2000 - D. L. n. 597 del 17.2.2000 - D. L. n. 598 del 18.2.2000 - D. L. n. 599 del 19.2.2000 - D. L. n. 600 del 20.2.2000 - D. L. n. 601 del 21.2.2000 - D. L. n. 602 del 22.2.2000 - D. L. n. 603 del 23.2.2000 - D. L. n. 604 del 24.2.2000 - D. L. n. 605 del 25.2.2000 - D. L. n. 606 del 26.2.2000 - D. L. n. 607 del 27.2.2000 - D. L. n. 608 del 28.2.2000 - D. L. n. 609 del 29.2.2000 - D. L. n. 610 del 30.2.2000 - D. L. n. 611 del 31.2.2000 - D. L. n. 612 del 1.3.2000 - D. L. n. 613 del 2.3.2000 - D. L. n. 614 del 3.3.2000 - D. L. n. 615 del 4.3.2000 - D. L. n. 616 del 5.3.2000 - D. L. n. 617 del 6.3.2000 - D. L. n. 618 del 7.3.2000 - D. L. n. 619 del 8.3.2000 - D. L. n. 620 del 9.3.2000 - D. L. n. 621 del 10.3.2000 - D. L. n. 622 del 11.3.2000 - D. L. n. 623 del 12.3.2000 - D. L. n. 624 del 13.3.2000 - D. L. n. 625 del 14.3.2000 - D. L. n. 626 del 15.3.2000 - D. L. n. 627 del 16.3.2000 - D. L. n. 628 del 17.3.2000 - D. L. n. 629 del 18.3.2000 - D. L. n. 630 del 19.3.2000 - D. L. n. 631 del 20.3.2000 - D. L. n. 632 del 21.3.2000 - D. L. n. 633 del 22.3.2000 - D. L. n. 634 del 23.3.2000 - D. L. n. 635 del 24.3.2000 - D. L. n. 636 del 25.3.2000 - D. L. n. 637 del 26.3.2000 - D. L. n. 638 del 27.3.2000 - D. L. n. 639 del 28.3.2000 - D. L. n. 640 del 29.3.2000 - D. L. n. 641 del 30.3.2000 - D. L. n. 642 del 31.3.2000 - D. L. n. 643 del 1.4.2000 - D. L. n. 644 del 2.4.2000 - D. L. n. 645 del 3.4.2000 - D. L. n. 646 del 4.4.2000 - D. L. n. 647 del 5.4.2000 - D. L. n. 648 del 6.4.2000 - D. L. n. 649 del 7.4.2000 - D. L. n. 650 del 8.4.2000 - D. L. n. 651 del 9.4.2000 - D. L. n. 652 del 10.4.2000 - D. L. n. 653 del 11.4.2000 - D. L. n. 654 del 12.4.2000 - D. L. n. 655 del 13.4.2000 - D. L. n. 656 del 14.4.2000 - D. L. n. 657 del 15.4.2000 - D. L. n. 658 del 16.4.2000 - D. L. n. 659 del 17.4.2000 - D.

- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 5 (cinque) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di

Ellechi Riccardo  
Mazzanti Giovanni  
Francesco  
Pomelli  
Ellechi Elvira  
Pecchioli L

mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.23 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:
  - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercitare il controllo contabile;
  - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

elleg. Enrico Ettore della Maanani Giovanni P. di D. del 11



## Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

## Titolo VII

### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

#### Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## Titolo VIII

### Disposizioni finali

#### Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Carrara, lì 01.06.2023

Elvira Faccenda - Magnani Giovanni - Elvira Faccenda - Francesco Ricci - Le

